



Circolare Speciale **59/2020** pagine: 28

Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18.07.2020, n. 180, la [L. 17.07.2020 n. 77, di conversione del D.L. 19.05.2020, n. 34](#), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore **dal 19.07.2020**. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, **evidenziando in grassetto** le modifiche apportate in sede di conversione in legge.

Misure fiscali

Disposizioni in materia di versamento dell'Irap

Art. 24

- Non è dovuto il versamento del saldo dell'Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.
- Non è altresì dovuto il versamento della 1^a rata dell'acconto dell'Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, nella misura dovuta, pari al 50% per i soggetti Isa e al 40% per gli altri soggetti. L'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta; pertanto, l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della 1^a rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
- L'applicazione della norma è riservata ai soggetti diversi da banche e altri enti e società finanziari, da imprese di assicurazione, da amministrazioni e enti pubblici con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.

Contributo a fondo perduto

Art. 25

- Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.
- Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, agli enti pubblici e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 D.L. 18/2020, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
- Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.
- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti citati ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
- L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
 - a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020;
 - b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020;
 - c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.
- L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
- Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.
- L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta per canoni di locazione

Art. 28

- Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
- Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
- Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, **alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator** indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
- **Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%.**
- Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
- Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. **Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.**
- **In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.**
- Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir, **salvo quanto previsto in caso di locazione e cessione del credito d'imposta al locatore.**
- Al credito d'imposta non si applicano i limiti di compensazione di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d'imposta non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65 D.L. 18/2020, in relazione alle medesime spese sostenute.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.

Super ammortamento

Art. 50

- In considerazione della situazione emergenziale Covid-19 il termine ultimo del 30.06.2020, previsto per la consegna del bene ai fini della fruizione del super ammortamento in merito all'effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2019 e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione entro la medesima data, è prorogato al 31.12.2020.

Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali

Art. 118-ter

- **Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.**

Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e ricarica elettrica

Art. 119

- La detrazione Irpef per efficienza energetica si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
 - a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio **o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno**. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari**. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ambiente 11.10.2017;
 - b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione **o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10.07.2014 o n. 2015/2043 del 28.05.2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. tt) D.Lgs. 102/2014**. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
 - c) interventi sugli edifici unifamiliari **o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, **a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18.02.2013**, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, **a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10.07.2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al D.M. Ambiente 7.11.2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10.07.2014 o n. 2015/2043 del 28.05.2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. tt) D.Lgs. 102/2014**. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
- L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 D.L. 63/2013, dalla L. 90/2013 nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel punto precedente. **Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente punto, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi citati, fermi restando i relativi requisiti**.
- Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi di efficienza energetica devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al c. 3-ter dell'art. 14 D.L. 63/2013 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi per l'installazione di impianto solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e relativi sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio **o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno**, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), **prima e dopo** l'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. **Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), Dpr 380/2001**.
- **Per gli interventi effettuati da Iacp, le disposizioni si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.01.2022 al 30.06.2022**.
- Per gli interventi antisismici l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021. Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4. **La detrazione spettante è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui all'art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi**.

- La detrazione spetta nella misura del 110% anche agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e accumulatori a essi integrati, effettuati dal 1.07.2020 al 31.12.2021, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia avvenuta congiuntamente a quelli di efficienza energetica o antisismici. In caso di interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), e) ed f), Dpr 380/2001, il predetto limite di spesa è ridotto a euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione citata, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
- La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito **ovvero non condivisa per l'autoconsumo** e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione, di qualsiasi natura e gli incentivi per lo scambio sul posto.
- La detrazione spetta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali, anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di efficienza energetica, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
- Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati:
 - a) dai condomini;
 - b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
 - c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
 - d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci,
 - e) **dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei relativi registri, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;**
 - f) **dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel relativo registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.**
- Le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni di efficienza energetica **per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.**
- Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi citati. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lett. a) e b), del c. 3 dell'art. 3 Dpr 322/1998 e dai responsabili dell'assistenza fiscale.
- I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, **anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità**, secondo quanto disposto con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che definisce anche le modalità attuative.
- Ai fini della detrazione del 110% e dell'opzione per la cessione o per lo sconto:
 - a) per gli interventi antisismici, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti emanati sulla materia, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
 - b) per gli interventi antisismici l'efficacia degli stessi **al fine della** riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del D.M. Infrastrutture n. 58/2017. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. **Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.**
- **L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti previsti. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati con decreto. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.**
- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Tali soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a **500.000 euro**, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
- Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità.
- **Le disposizioni non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

- L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42-bis D.L.162/2019, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione per efficienza energetica per l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili (art. 16-bis, c. 1, lett. h) Tuir), per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato art. 42-bis, si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.
- Le disposizioni previste per l'installazione di impianto solari fotovoltaici si applicano all'installazione degli impianti di cui al punto precedente. L'aliquota si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione per efficienza energetica per l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili (art. 16-bis, c. 1, lett. h) Tuir), nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Art. 120

- Al fine di sostenere e incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati [nell' allegato 2 al D.L. 34/2020](#)), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari a investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.
- Non si applicano i limiti previsti per la compensazione cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Art. 121

- I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati successivamente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione **spettante**, alternativamente:
 - a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo **stesso**, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, **di importo pari alla detrazione spettante**, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, **compresi** gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
 - b) per la **cessione di un credito d'imposta di pari ammontare**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, **compresi** gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
- **L'opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. A tal fine, per gli interventi che fruiscono della detrazione del 110%, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.**
- In deroga alla disciplina ordinaria, le nuove disposizioni si applicano per le spese relative agli interventi di:
 - a) recupero del patrimonio edilizio [art. 16-bis, c. 1, lett. a) e b) Tuir];
 - b) efficienza energetica (art. 14 D.L. 63/2013; cc. 1 e 2 art. 119 D.L. 34/2020 che fruiscono della detrazione del 110%);
 - c) adozione di misure antisismiche (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013; c. 4 dell'art. 119 D.L. 34/2020, che fruiscono della detrazione del 110%);
 - d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, cc. 219 e 220 L. 160/2019);
 - e) installazione di impianti fotovoltaici [art. 16-bis, c. 1, lett. h) Tuir], ivi compresi gli interventi per l'installazione di pannelli fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo che fruiscono della detrazione del 110%;
 - f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter D.L. 63/2013; c. 8 dell'art. 119 che fruiscono della detrazione del 110%).
- I crediti d'imposta sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita.
- Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
- Non si applicano i limiti di cui **all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010** (1.500 euro per il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti), all'art. 34 L. 388/2000 (700 mila euro – 1 milione per il 2020 – per la compensazione nel mod. F24) e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 (250 mila euro per la compensazione dei crediti da quadro RU).
- I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Art. 122

- A decorrere dalla data del 19.05.2020 e fino al 31.12.2021 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati sotto, riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi **inclusi il locatore o il concedente, a fronte do uno sconto di pari importo sul canone da versare, gli** istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- Le disposizioni si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19:
 - a) credito d'imposta per botteghe e negozi;
 - b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
 - c) nuovo credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
 - d) nuovo credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.
- I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti previsti per la compensazione di cui all'art. 34 L. 388/2000, e all'art. 1, comma 53 L. 244/2007.

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accisa

Art. 123

- Sono soppresse definitivamente le c.d. "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1.01.2021, prevedono automatiche variazioni in aumento delle aliquote dell'Iva e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

Riduzione aliquota Iva per le cessioni di Dpi e gestione dell'emergenza

Art. 124

- Mediante inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 633, di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, è previsto che alle relative cessioni, si applichi l'aliquota Iva del 5%.
- In via transitoria le cessioni di tali beni fino al 31.12.2020 sono esenti da Iva con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

Credito di imposta spese di sanificazione e acquisto Dpi

Art. 125

- Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo previsto per le locazioni brevi (art. 13-quater, c. 4 D.L. 34/2019)**, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
- Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
- Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:
 - a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
 - b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
 - d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Non si applicano i limiti previsti per la compensazione di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap **e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.**

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Artt. 126, 127

- Sono prorogati al 16.09.2020 i termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità.
- In particolare, il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'Iva e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, è prorogato al 16.09.2020 (in luogo del 30.06.2020) in un'unica soluzione ovvero al massimo in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1^a rata entro il 16.09.2020 (in luogo del mese di giugno 2020).
- In favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, è prorogato il versamento delle ritenute d'acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16.09.2020 (in luogo del 31.07.2020) ovvero al massimo in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1^a rata entro il 16.09.2020 (in luogo del mese di luglio 2020). La sospensione riguarda il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 alle ritenute d'acconto d'acconto, da parte del sostituto d'imposta.
- È prorogato il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'art. 61 D.L. 18/2020, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da Covid-19 dalla data del 31.05.2020 al 16.09.2020, con rateizzazione al massimo in 4 rate mensili a partire dalla medesima data del 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1^a rata entro il 16.09.2020.
- È prorogata di un mese (dal 31.05.2020 al 30.06.2020) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria prevista specificamente per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche; per le medesime federazioni il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30.06.2020 al 16.09.2020, con le medesime modalità di rateizzazione.
- Sono prorogati i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'art. 62, cc. 2 e 3 D.L. 18/2020 e del D.M. 24.02.2020, dal termine del 31.05.2020 al 16.09.2020, con rateazione al massimo in 4 rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16.09.2020.

Salvaguardia Bonus Renzi e trattamento integrativo

Art. 128

- Per l'anno 2020 il credito di 80 euro bonus Renzi e il trattamento integrativo (art. 1 L. 21/2020) di euro 100, spettanti, rispettivamente, fino al 30.06.2020 e dal 1.07.2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle relative disposizioni, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi sia inferiore alla detrazione spettante, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25 D.L. 18/2020.
- Il bonus Renzi non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Rate di acconto accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

Art. 129

- Le rate di acconto mensili concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90% di quelle ordinariamente calcolate. Le rate di acconto mensili concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità ordinarie. L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31.03.2021 per il gas naturale ed entro il 16.03.2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in 10 rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

Imposte dirette e accise nel comune di Campione d'Italia

Art. 129-bis

- L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'art. 188-bis Tuir, è ridotta nella misura del 50% per 10 (anziché 5) periodi d'imposta.
- Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'art. 188-bis Tuir, sono ridotte nella misura del 50% per 10 (anziché 5) periodi di imposta.
- Per tali soggetti, l'Irap sulle attività produttive derivanti da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia, è ridotta nella misura del 50% per 10 (anziché 5) periodi d'imposta.
- Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 le agevolazioni si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
- In vista del rilancio economico del Comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale [art. 2, pp. 49), 50) e 51) Reg. Ue n. 651/2014] è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25% del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35% del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45% del costo ammissibile.
- Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, alle imprese che effettuano gli investimenti citati il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
- Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio.
- L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote nelle misure ridotte di seguito indicate:
 - a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
 - b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea.

IVAFE enti non commerciali e società semplici ed equiparate

Art. 134

- È stabilita nella misura pari a quella dell'imposta di bollo (100 euro su base annua) l'IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti diversi dalle persone fisiche (enti non commerciali e società semplici ed equiparate); la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche è pari a quella prevista per l'imposta di bollo (euro 14.000).

Disposizioni in materia di giustizia tributaria

Art. 135

- Dall'8.03 al 31.05.2020 è sospeso il termine previsto per il computo delle sanzioni da irrogare per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.
- La partecipazione alle udienze di cui agli art. 33 e 34 D.Lgs. 546/1992 può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impostore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza.
- La partecipazione da remoto all'udienza può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite.

Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

Art. 136-bis

- Le cooperative agricole e i loro consorzi, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c., possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (art. 1, cc. 696, 697 L. 160/2019), alle condizioni ivi stabilite, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'art. 84 Tuir, senza assolvere alle relative imposte sostitutive, nel limite del 70% del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi di tale disposizione non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato art. 84 Tuir.
- L'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Art. 137

- Le disposizioni relative alla rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (artt. 5 e 7 L. 448/2001) si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1.07.2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **15.11.2020**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del **15.11.2020**.
- Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe all'11% e l'aliquota da applicare alla riserva generatasi per effetto della rivalutazione è aumentata all'11%.

Corrispettivi giornalieri, lotteria scontrini e imposta di bollo fattura elettronica

Artt. 140-143

- È prorogata fino al 1.01.2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori con volume d'affari inferiore a euro 400.000 che non sono in grado di dotarsi, entro il 1.07.2020, di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste.
- È prorogato al 1.01.2021 il termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.
- È differito al 1.01.2021 il termine a partire dal quale decorre la lotteria degli scontrini.
- L'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate è rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1.01.2021.
- È prorogata dal 1.01.2020 al 1.01.2021 l'applicazione delle disposizioni che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Art. 144

- Sono rimessi nei termini al 16.09.2020 i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8.03.2020 e il 18.05.2020, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600/1973, 54-bis D.P.R. n. 633/1972), nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
- È prevista altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19.05.2020 e il 31.05.2020.
- I versamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Art. 145

- Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Art. 147

- Per l'anno 2020 è elevato da 700.000 euro a un milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

Modifiche alla disciplina degli ISA

Art. 148

- Per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021 i termini per l'approvazione degli ISA e per le eventuali integrazioni sono **differiti** rispettivamente al 31.03 del periodo d'imposta successivo per il quale sono applicati e al 30.04 dell'anno successivo a quello di applicazione.
- Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.
- Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2018 e al 31.12.2019.

Sospensione versamenti somme dovute per atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e recupero dei crediti d'imposta

Art. 149

- Sono prorogati al 16.09.2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
 - a) atti di accertamento con adesione;
 - b) accordo conciliativo;
 - c) accordo di mediazione;
 - d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
 - e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
 - f) atti di recupero;
 - g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi di cui all'art. 33, c. 1-bis D.Lgs. 346/1990, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell'imposta sulle assicurazioni.
- La proroga si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9.03.2020 e il 31.05.2020.
- È prorogato al 16.09.2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti inerenti alle somme citate al punto precedente e agli atti definibili, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9.03.2020 e il 31.05.2020.
- Le disposizioni si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9.03. e il 31.05.2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai punti precedenti e a quelli in relazione ai quali opera la sospensione del termine per la notifica del ricorso di 1° grado, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate.
- I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso delle somme versate nel periodo di proroga.

Ripetizione dell'indebitito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte

Art. 150

- La restituzione al soggetto erogatore (datore di lavoro) delle somme indebitamente erogate deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, ferma restando la modalità di restituzione al lordo nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.
- Al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza limiti di importo.
- Le disposizioni si applicano alle somme restituite dal 1.01.2020.

Sospensioni pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Art. 152

- Nel periodo intercorrente tra il 19.05.2020 e il 31.08.2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e **dai soggetti di cui all'art. 52, c. 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997**, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
- Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione intervenuta anteriormente al 19.05.2020.

Sospensione verifiche effettuate dalle P.A. per effettuare pagamenti

Art. 153

- Nel periodo dall'8.03.2020 al 31.05.2020 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 48-bis Dpr 602/1973; pertanto, il debitore può ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.
- Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Art. 154

- La sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione è differita dal 31.05 al 31.08.2020.
- Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8.03.2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.08.2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di 10, anziché 5, rate, anche non consecutive.
- Il versamento di tutte le rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020 può essere eseguito entro il 10.12.2020. A tale ultimo termine non si applica la "tolleranza" di 5 giorni. In tal caso, infatti, il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento alle relative scadenze delle rate non determina l'inefficacia delle definizioni.

Dilazionamento notifiche degli atti ai contribuenti

Art. 157, cc. 1-7bis

- Al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8.03.2020 e il 31.12.2020, sono emessi entro il 31.12.2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1.01 e il 31.12.2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
- Dall'8.03.2020, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31.12.2020:
 - a) comunicazioni di cui agli artt. 3t.-bis e 36-ter Dpr 600/1973;
 - b) comunicazioni di cui all'art. 54-bis Dpr 633/1972;
 - c) inviti all'adempimento;
 - d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica;
 - e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
 - f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari.
- Gli atti, le comunicazioni e gli inviti citati sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1.01 e il 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
- I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno relativamente:
 - a) alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973, e 54-bis Dpr 633/1972;
 - b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 Tuir;
 - c) alle dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter Dpr 600/1973.
- **Le disposizioni non si applicano alle entrate degli enti territoriali.**

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

Art. 157, c. 7-ter

- **La validità a ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31.01.2020 è prorogata al 31.12.2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.**

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

Art. 158

- La sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83, c. 2 D.L. 18/2020 si intende cumulabile, in ogni caso, con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730

Art. 159

- Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730 dipendenti senza sostituto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Proroga del pagamento dei diritti doganali

Art. 161

- **I termini per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1.05.2020 e il 31.07.2020, effettuati secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 Dpr 43/1972, sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.**

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

Art. 177

- In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, sono esentati dalla 1ª rata di acconto dell'imposta municipale propria (Imu):
 - a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
 - b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - c) **gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.**
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Art. 186

- È innalzato dal 30% al 50% l'importo massimo dell'investimento pubblicitario ammesso al credito d'imposta per l'anno 2020.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Art. 26

- Le nuove misure di seguito indicate si applicano agli aumenti di capitale delle Spa, Sapa, Srl, anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al reg. (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'art. 162-bis Tuir e quelle che esercitano attività assicurative, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle Imprese, soddisfi le seguenti condizioni:
 - a) presenti un ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro, ovvero 10 milioni di euro nel caso di emissione entro il 31.12.2020 di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, e fino a 50 milioni di euro;
 - b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
 - c) abbia deliberato ed eseguito dopo il 19.05.2020 ed entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista per l'emissione di obbligazioni, l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.
- Ai fini delle nuove misure la società soddisfa altresì le seguenti condizioni:
 - a) alla data del 31.12.2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà (Reg. (UE) n. 651/2014, Reg. (UE) n. 702/2014 e Reg. (UE) n. 1388/2014);
 - b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
 - c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011;
 - f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sull'Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, c. 2 D.Lgs. 74/2000;
 - g) solo nel caso di accesso alla misura prevista per l'emissione di obbligazioni, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.
- **I benefici si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data del 19.05.2020.**
- L'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
- Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale, spetta un credito d'imposta pari al 20%.
- L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000.
- La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31.12.2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
- L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non avere superato il limite dell'importo complessivo agevolabile ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.
- Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
- Le disposizioni si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nonché quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio del-

lo Stato o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese che fruiscono della presente agevolazione.

- Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione. Non si applicano i limiti previsti per la compensazione cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007, n. 244, e di cui all'art. 34 L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Alle società, che soddisfano le condizioni citate, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale, e comunque nei limiti previsti. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.01.2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
- Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti citati, previsti per la compensazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI», finalizzato a sottoscrivere entro il 31.12.2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con caratteristiche specifiche, emessi dalle società che fruiscono dell'agevolazione per l'aumento di capitale, che soddisfano condizioni indicate, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,50% dell'ammontare dei ricavi.
- Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può superare il maggiore valore tra: il 25% dell'ammontare dei ricavi di cui al punto 1, lettera a); il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale. Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'art. 2412, c. 1 c.c.
- Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione.
- La società emittente assume l'impegno di:
 - a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
 - b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
 - c) fornire al Gestore un rendiconto periodico.

Misure in favore dei lavoratori

Importazione e validazione di mascherine chirurgiche e Dpi

Art. 66-bis

- Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Inserimento al lavoro dei care leavers

Art. 67-bis

- La quota di riserva di cui all'art. 18, c. 2 L. 68/1999 è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Art. 68

- I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19", per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane.
- È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1.09.2020 al 31.10.2020 fruibili con le risorse delle integrazioni salariali.
- Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1.09.2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.
- Ai beneficiari del citato assegno ordinario e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.
- La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione.
- Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 è fissato, **a pena di decadenza, al 15.07.2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro il 17.07.2020.**
- Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. I periodi di trattamento sono concessi per **una durata massima** di 90 giorni, dal 23.02.2020 al 31.10.2020 e, comunque, con termine del periodo entro il 31.12.2020, **e non sono computati** ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali **a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza Covid-19"** sono concesse dalla sede dell'Inps territorialmente competente. La domanda di CISOA deve essere presentata, **a pena di decadenza**, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 è fissato, **a pena di decadenza, al 15.07.2020.** Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga.
- I lavoratori destinatari delle norme di cui all'art. 19 D.L. 18/2020, così come modificate dai punti precedenti, devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25.03.2020.
- **In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 19, cc. 2 e 3-bis DL. 18/2020, come modificati dalla presente disposizione, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al 17.07.2020.**

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cigs

Art. 69

- La durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria è di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1.09.2020 al 31.10.2020 fruibili con le risorse delle integrazioni salariali.

Cassa integrazione in deroga

Art. 70

- La durata massima della cassa integrazione in deroga è di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane.
- Con le medesime modalità sono altresì riconosciuti eventuali periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dal datore di lavoro.
- È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1.09.2020 al 31.10.2020 fruibili con le risorse delle integrazioni salariali.
- Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1.09 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.
- **Per il trattamento di Cigid di cui al 1° punto non si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, c. 2, 1° p. del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito al 17.07.2020, se tale ultimo termine è posteriore a quello della fine del mese successivo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15.07.2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro il 17.07.2020. Il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito al 17.07.2020, se tale ultimo termine è posteriore a quello generale. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.**

Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale

Art. 70-bis

- In deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20, 21 e 22 D.L. 18/2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, è consentito usufruire di ulteriori 4 settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1.09.2020. Resta ferma la durata massima di 18 settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati artt. 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi della presente disposizione mediante il riconoscimento delle ulteriori 4 settimane massime da parte dell'Inps ai sensi dei nuovi artt. 22-quater e 22-quinquies D.L. 18/2020.
- L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti.

Integrazione salariale

Art. 71

- Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a **2.673,2** milioni di euro.

Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Inps

Art. 71

- I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 D.L. 18/2020, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
- La domanda di concessione del trattamento deve essere **presentata, a pena di decadenza**, alla sede **dell'Inps** territorialmente competente, **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. **In sede di prima applicazione, il termine è stabilito al 17.07.2020, se tale ultimo termine è posteriore a quello ordinario. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15.07.2020.**
- Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la **domanda di concessione del trattamento**, entro il 15° giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps. **Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15.07.2020.** L'Inps autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'Inps **disciplina** le modalità operative del procedimento. Il datore di lavoro è **obbligato a inviare** all'istituto tutti i dati necessari per il **pagamento** dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, **entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.** In sede di prima applicazione, **il termine è stabilito al 17.07.2020, se tale ultimo termine è posteriore a quello ordinario. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.**

Congedi per dipendenti

Art. 72

- In materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato, per il 2020, a decorrere dal 5.03.2020 e fino al **31.08.2020**, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni, **ciascun genitore** lavoratore dipendenti del settore privato ha diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 D.Lgs. 151/2001. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. **I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data del 19.07.2020.**
- **La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di 30 giorni (anziché 15 giorni).**
- In aggiunta, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- È aumentato il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting (da euro 600 a euro 1.200) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
- È aumentando da euro 1.000 a euro 2.000 il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Permessi retribuiti L. 104/1992

Art. 73

- I permessi retribuiti ex L. 104/1992 sono aumentati di ulteriori 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

Art. 74

- È spostato al 31.07.2020 il termine fino al quale il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti "fragili" è equiparato a ricovero ospedaliero.

Cumulo bonus e assegno di invalidità

Art. 75

- Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 18/2020 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.

Sospensione misure di condizionalità

Art. 76

- Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per 4 mesi dal 17.03.2020 gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, e i relativi termini previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di Naspi e di DisColl e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli artt. 8 e 24-bis D. Lgs. 148/2015, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'art. 7 della L. 68/1999 (assunzioni obbligatorie), le procedure di avviamento a selezione di cui all'art. 16 L. 56/1987, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.

Fondo per il reddito di ultima istanza per professionisti danneggiati da Covid-19

Art. 78

- Ai fini del riconoscimento, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, sono stanziati nuove risorse.
- Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
 - titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - titolari di pensione.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Art. 80

- In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è aumentato a 5 mesi dal 17.03.2020 il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso ex art. 7 L. 604/1966.
- Indipendentemente dal numero di dipendenti, il datore di lavoro, che nel periodo dal 23.02.2020 al 17.03.2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
- Fino al 17.08.2020 la procedura di esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti in caso di trasferimento di azienda (art. 47, c. 2 L. 428/1990, n. 428), nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a 45 giorni.**

Contratto di somministrazione di lavoro

Art. 80-bis

- L'art. 38, c. 3, 2° p. D.Lgs. 81/2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpretano nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.

Validità del Durc

Art. 81

- I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni sono sospesi fino al 31.07.2020.
- È stato abrogato il c. 1, che avrebbe introdotto un'eccezione alla validità del Durc fino al 15.06.2020. Per effetto di tale abrogazione, quindi, anche il Durc, come gli altri certificati e attestati, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, conserva la sua validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (a oggi fissato al 31.07.2020).**

Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

Reddito di emergenza

Art. 82

- Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza ("Rem").
- Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di **luglio 2020** e il beneficio è erogato in 2 quote.
- Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
 - a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
 - b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una specifica soglia pari all'ammontare indicato nei punti seguenti;
 - c) un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all'anno 2019, inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Isee;
 - d) un valore dell'Isee inferiore a euro 15.000.
- **Ai fini del riconoscimento del Rem, durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 30.09.2020, le disposizioni dell'art. 5, cc. 1 e 1-bis D.L. 47/2014 (impossibilità di chiedere la residenza o l'assegnazione di alloggi per chi occupa abusivamente immobili) non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato art. 5 D.L. 47/2014.**
- Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 18/2020, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'art. 44 del medesimo decreto legge ovvero di una delle indennità di cui agli artt. 84 e 85 D.L. 34/2020.
- Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
 - b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui ai punti successivi;
 - c) essere percettori di reddito di cittadinanza, ovvero delle misure aventi finalità analoghe.
- Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:
 - a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 Dpcm 5.12.2013, n. 159;
 - b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'art. 4, c. 2 Dpcm 5.12.2013, n. 159 ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
 - c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'art. 5, c. 4 Dpcm 5.12.2013, n. 159.
- Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.
- Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
- Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l'Inps. Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato.

Sorveglianza sanitaria

Art. 83

- Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
- Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale della presente disposizione può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro. Con decreto ministeriale è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni.
- L'inidoneità alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Nuove indennità per lavoratori danneggiati dall'emergenza da Covid-19

Art. 84

- Ai liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a euro 600 è erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
- Ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del 2° bimestre 2020 rispetto a quello del 2° bimestre 2019, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a euro 1.000. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. L'Inps comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle Entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.
- Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19.05.2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a euro 1.000.
- Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro, è erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
- Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19.05.2020.
- Ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19.05.2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19.05.2020.
- Agli operai agricoli a tempo determinato, già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.
- È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
 - a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 31.01.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
 - b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 31.01.2020; **per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai relativi requisiti;**
 - c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.02.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23.02.2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23.02.2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
 - d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23.02.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- I soggetti di cui al punto precedente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
 - a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
 - b) titolari di pensione.
- Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 D.L. 18/2020 è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. **Ai suddetti lavoratori sono estese le sole indennità previste per i lavoratori intermittenti, senza poter percepire cumulativamente anche le indennità stabilite per i lavoratori dello spettacolo.** Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data del 19.05.2020.
- Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo previsto per l'anno 2020.
- Ai lavoratori nelle condizioni previste, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai punti precedenti, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.
- Le indennità non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità.
- Decorsi 15 giorni dal 19.05.2020 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 18/2020, relativa al mese di marzo 2020.

Indennità per lavoratori domestici

Art. 85

- Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
- L'indennità è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.
- L'indennità non è cumulabile con le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 18/2020, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'art. 44 D.L. 18/2020, ovvero con l'indennità di cui all'art. 84 D.L. 34/2020 e non concorre alla formazione del reddito.
- L'indennità non spetta, altresì, ai soggetti che fruiscono della procedura di emersione di cui all'art. 103 D.L. 34/2020.
- L'indennità non spetta, altresì, ai percettori del reddito di emergenza ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità per lavoratori domestici, in luogo del versamento dell'indennità si procede a integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.
- L'indennità non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
- L'indennità è erogata dall'Inps in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa previsto per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.

Divieto di cumulo tra indennità

Art. 86

- Le indennità di cui agli artt. 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 D.L. 18/2020.
- Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Integrazione salariale in deroga

Art. 87

- Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1.12.2017 al 31.12.2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31.12.2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, c. 67 L. 92/2012.

Fondo Nuove Competenze

Art. 88

- Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
- Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

Trattamenti di invalidità civile

Art. 89-bis

- Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23.06.2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 38 L. 448/2001, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a 60 anni previsto dal c. 4 del medesimo art. 38.

Lavoro agile

Art. 90

- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno 1 figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
- **Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.**
- La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
- Per l'intero periodo, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito **Internet** del Ministero del Lavoro.
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 87 D.L. 18/2020, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo citato e comunque non oltre il 31.12.2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito **Internet** dell'Inail.

NASPI e DIS-COLL

Art. 92

- Le prestazioni NASPI E DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1.03.2020 e il 30.04.2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 18/2020, né di quelle di cui agli artt. 84, 85 e 98 D.L. 34/2020.
- L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di apprendistato

Art. 93

- Per fare fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è possibile rinnovare o prorogare, fino al 30.08.2020, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23.02.2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015.
- **Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di 1° e 3° livello e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

Promozione del lavoro agricolo

Art. 94

- In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020.
- Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'art. 3, c. 8 D.L. 4/2019, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al punto precedente.

Sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

Art. 95

- L'Inail promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, alle imprese agrituristiche e alle imprese sociali iscritte al Registro delle Imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:
 - a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
 - b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
 - c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
 - d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
 - e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
- L'importo massimo concedibile mediante tali interventi è pari a euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica.
- Tali interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi a oggetto i medesimi costi ammissibili.
- Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte 1^a, serie generale 19.12.2019, n. 297, è revocato.
- **L'Inail adotta, entro il 15.09.2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato.**

Indennità lavoratori sportivi

Art. 98

- Per i mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite di spesa previsto per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23.02.2020.
- Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 96 D.L. 18/2020, la medesima indennità, pari a 600 euro, è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
- I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 22 D.L. 18/2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

Emersione di rapporti di lavoro

Art. 103

- Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato Ue, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8.03.2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8.03.2020.
- Per le medesime finalità i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini **stranieri** devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8.03.2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto comprovata attività di lavoro, nei settori sotto indicati, antecedentemente al 31.10.2019. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino **straniero** esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori indicati, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
- Le disposizioni si applicano ai seguenti settori di attività:
 - a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
 - b) assistenza alla persona per il **datore di lavoro** o per componenti della **sua** famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
 - c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

- Nell'istanza sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 22, c. 11 D.Lgs. 286/1998, al fine **dello svolgimento di** ulteriore attività lavorativa.
- Le istanze sono presentate dal 1.06.2020 al **15.08.2020** presso:
 - a) l'Inps per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato Ue;
 - b) lo sportello unico per l'immigrazione i per i lavoratori stranieri;
 - c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.
- Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura relativa al permesso di soggiorno il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto ministeriale.
- Costituisce causa di inammissibilità delle istanze, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia **e dell'emigrazione** clandestina dall'Italia verso altri Stati, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
- Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
- Dal 19.05.2020 fino alla conclusione dei procedimenti di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente per:
 - a) l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
 - b) l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale.
- Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
- L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1.06 al 15.07.2020, unitamente alla documentazione in possesso, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di indicati e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività indicati, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri

Art. 103-bis

- **Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita Iva, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23.02.2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal D.Lgs. 22/2015 e dal D.L. 18/2020.**

Altre disposizioni

Sospensione esecuzione sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo

Art. 17-bis

- L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, è sospesa fino al 31.12.2020 (anziché fino al 1.09.2020).

Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento

Art. 25-bis

- Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
- Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della disposizione anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese

Art. 26-bis

- Le misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56 D.L. 18/2020 (divieto di revoca, proroga e sospensione pagamento rate fino al 30.11.2020 per aperture di credito, prestiti e mutui, garanzia del Fondo di garanzia PMI) si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'art. 11, cc. 7 e 7-bis D.L. 174/2012, dell'art. 1, c. 367 L. 228/2012, dell'art. 6, cc. 2 e 3 D.L. 43/2013 (si tratta di finanziamenti assistiti da garanzia in relazione al sisma del 2012 in Emilia Romagna), e dell'art. 11, cc. da 3 a 13 D.L. 8/2017 (finanziamenti assistiti da garanzia in relazione ai sismi in Centro Italia del 2016-2017).

Confidi

Art. 31-bis

- Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma.

Contributi industria del tessile, della moda e degli accessori

Art. 38-bis

- Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
- L'efficacia delle misure previste è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Promozione del sistema delle società benefit

Art. 38-ter

- Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dal 19.07.2020 al 31.12.2020.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa ed è riconosciuto nei limiti previsti dalla Commissione europea agli "aiuti de minimis".
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

Art. 38-quater

- Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23.02.2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, c. 1, n. 1), c.c. è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'art. 2427, c. 1, n. 1) c.c. (nella nota integrativa). Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
- Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 3.12.2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, c. 1, n. 1) c.c. può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23.02.2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'art. 2427, c. 1, n. 1) c.c. anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
- L'efficacia delle disposizioni è limitata ai soli fini civilistici.

Contratto di rete con causale di solidarietà

Art. 43-bis

- Per l'anno 2020 il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
- Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
- Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
- Tale contratto di rete deve essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro.

incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi

Art. 44-bis

- A coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro.
- Il contributo è pari al 40% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria, di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.
- Il contributo può essere riconosciuto fino a un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, c. 1, n. 1) c.c., il limite di 500 veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno.

Credito d'imposta mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali

Art. 46-bis

- Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'art. 49 D.L. 34/2019, destinate, per l'anno 2020 anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
- Le somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

Credito d'imposta rimanenze finali settore tessile, moda e accessori

Art. 48-bis

- Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Dpcm 9.03.2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto.
- Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei 3 periodi d'imposta considerati ai fini della media.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
- Nei riguardi dei soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del relativo registro.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 19.07.2020.

Nomina dell'organo di controllo nelle Srl

Art. 51-bis

- Il termine previsto per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl e nelle cooperative che superano i nuovi limiti dell'art. 2477 c.c. scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati

Art. 52-bis

- Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni.
- Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

Contributo per l'educazione musicale

Art. 105-ter

- Per l'anno 2020 ai nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni 16 già iscritti alla data del 23.02.2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.
- Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabile.

Tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori

Art. 175-bis

- La Commissione tecnica può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle Entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria.

Tax credit vacanze

Art. 176

- Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1.07 al 31.12.2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
- Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
- Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
 - a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
 - b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
 - c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
- Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
- Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
- **Qualora sia** accertata la mancata **sussistenza**, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Misure per incentivare la mobilità sostenibile

Art. 229

- Nei limiti delle risorse previste, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è concesso un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4.05.2020 e fino al 31.12.2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.
- Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate alla concessione, ai residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10.07.2014 o n. 2015/2043 del 28.05.2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1.01.2021 al 31.12.2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello indicato al punto precedente, pari a euro 1.500 per ogni autovettura e a euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi 3 anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.
- Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31.12 di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile.

Semplificazione procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19

Art. 264

- Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza Covid-19, dal 19.05.2020 e fino al 31.12.2020, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza Covid-19, le autodichiarazioni sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Clausola di salvaguardia

Art. 265-bis

- **Le disposizioni del D.L. 34/2020 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3.**

Abrogazione D.Lgs. 52/2020

Art. 1, c. 2 L. 77/2020

- **È abrogato il D.L. 16.06.2020, n. 52, contenente disposizioni relative a norme speciali per il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, proroga del termine per la presentazione della domanda di Rem e della domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo.**
- **Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.**

Entrata in vigore

**Art. 266
Art. 1, c. 3 L. 77/2020**

- Il D.L. 19.05.2020, n. 34 è in vigore dal 19.05.2020.
- La L. 17.07.2020 n. 77 è in vigore **dal 19.07.2020.**